

Deliberazione 19 marzo 2010 - ARG/elt 33/10

Reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitoria relativi ai crediti non recuperati

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2010

Visti:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;

- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 188/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/09);
- il documento per la consultazione DCO 38/09 recante “Meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitoria relativi ai crediti non altrimenti recuperabili” (di seguito: DCO 38/09).

Considerato che:

- la legge n. 125/07 ha previsto che, a decorrere dall’1 luglio 2007 e sino alla selezione del soggetto tramite procedure concorsuali effettuate secondo le modalità previste dal Ministero dello Sviluppo Economico, il servizio di salvaguardia fosse transitoriamente assegnato alle imprese distributrici/società di vendita collegate a tali imprese (di seguito: esercenti la salvaguardia transitoria) a garanzia della continuità della fornitura ai clienti finali diversi da quelli aventi diritto alla maggior tutela che risultavano sprovvisti di un venditore nel mercato libero;
- la medesima legge n. 125/07 ha altresì stabilito che l’erogazione del servizio di salvaguardia in questo periodo transitorio avvenisse a condizioni e prezzi definiti dagli esercenti medesimi, con il vincolo che tali prezzi fossero previamente resi pubblici e non discriminatori;
- sulla base di quanto previsto dalla legge n. 125/07 e secondo le indicazioni del TIV in tema di trasparenza e non discriminazione dei prezzi, gli esercenti la salvaguardia transitoria hanno erogato il servizio nel periodo compreso tra la completa apertura del settore elettrico - 1° luglio 2007 - l’assegnazione del servizio ai soggetti vincitori delle prime procedure concorsuali - 1° maggio 2008;
- i clienti serviti dagli esercenti la salvaguardia transitoria sono passati ai nuovi soggetti esercenti selezionati, nel corso dei primi mesi dell’anno 2008, tramite le procedure concorsuali, definite nella deliberazione n. 337/07 in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
- sono pervenute all’Autorità segnalazioni di imprese distributrici e società di vendita di energia elettrica che, in qualità di esercenti transitori, hanno evidenziato, da un lato, un anomalo incremento del fenomeno degli inadempimenti delle obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità) relativo alla gestioni dei rapporti di fornitura con i clienti transitoriamente serviti in salvaguardia, e, dall’altro lato, la difficoltà di recuperare i crediti maturati nei confronti dei predetti clienti;
- con la deliberazione ARG/elt 188/09 è stato pertanto avviato un procedimento per l’adozione di misure per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai crediti maturati dagli esercenti la salvaguardia transitoria, nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 125/07.

Considerato inoltre che:

- con il documento per la consultazione DCO 38/09 l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito ad un meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti

dagli esercenti la salvaguardia transitoria relativi ai crediti non recuperati (di seguito: meccanismo di reintegrazione), evidenziando in particolare l'intenzione di:

- a) prevedere che la partecipazione al meccanismo di reintegrazione avvenga attraverso la presentazione di apposita istanza da parte dell'operatore interessato;
 - b) quantificare l'ammontare di reintegrazione come differenza tra il margine conseguito nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia e una percentuale ritenuta congrua del livello dei crediti non recuperati, nei casi in cui la percentuale ritenuta congrua del livello dei crediti non recuperati risulta maggiore del margine conseguito;
 - c) determinare il margine conseguito nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria conseguito dal singolo operatore sulla base dei costi sostenuti dal medesimo operatore;
 - d) determinare il livello dei crediti non recuperati sulla base dei crediti maturati nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria che non sono stati riscossi dai clienti finali e che, se oggetto di procedure di cessione del credito, corrispondono alla quota non recuperata;
 - e) prevedere che i singoli operatori si avvalgano, se ne sussistono i requisiti, delle procedure di recupero dei suddetti crediti attraverso Equitalia S.p.A. (di seguito: Equitalia) e che, prima dell'esito della procedura effettuata da Equitalia, possano chiedere il riconoscimento dei crediti non recuperati determinati sulla base di una percentuale di efficienza del sistema, fissata in linea con le percentuali di riscossione dei crediti, differenziate per tipologia del debitore ed entità del credito da recuperare, conseguite da Equitalia;
 - f) prevedere che gli oneri derivanti dal meccanismo proposto siano recuperati attraverso l'applicazione di una specifica componente di dispacciamento applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia e che la quantificazione di tale componente sia determinata al netto delle restituzioni che ciascun operatore interessato riesca ad ottenere da Equitalia.
- dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione DCO 38/09 è emersa una generalizzata condivisione dell'intervento da parte degli operatori, alcuni dei quali hanno evidenziato altresì l'opportunità di estendere il meccanismo anche a beneficio degli esercenti la salvaguardia selezionati attraverso le prime procedure concorsuali; invece, alcune associazioni dei consumatori hanno criticato l'intervento, osservando che il fenomeno della morosità rientra nel normale rischio di impresa e che, quindi, non dovrebbero essere previsti appositi meccanismi a copertura di tale rischio;
 - in particolare, con riferimento ai singoli interventi proposti, è emerso quanto segue:
 - a) con riferimento alla modalità di quantificazione dell'ammontare della reintegrazione, una generale condivisione del meccanismo proposto, anche se alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità che l'ammissione al meccanismo avvenga in tutti i casi in cui il margine conseguito risulti inferiore al livello dei crediti non recuperati e che il riconoscimento

- dovrebbe riguardare, oltre all'intero importo dei crediti non recuperati, anche gli oneri sostenuti nel caso di cessione dei crediti;
- b) con riferimento ai criteri di quantificazione dei costi ammissibili e del livello del capitale circolante netto ammissibile, alcuni operatori hanno manifestato la necessità di considerare una remunerazione del capitale investito netto pari a quella utilizzata nell'ambito del riconoscimento dei costi nei servizi regolati ed un livello del capitale investito netto pari al livello di consuntivo di ciascun operatore;
 - c) con riferimento al livello dei crediti non recuperati, alcuni operatori hanno manifestato l'esigenza di considerare anche i crediti maturati prima del 1° luglio 2007 ed hanno proposto una metodologia di riconoscimento alternativa, prevedendo modalità tali da permettere che al singolo operatore sia anticipato l'intero ammontare degli importi riconosciuti e che siano effettuate, nel contempo, le azioni di recupero del singolo credito attraverso Equitalia;
 - d) con riferimento alle modalità di recupero dei crediti, alcuni operatori hanno manifestato difficoltà operative ad identificare i clienti aventi diritto alla salvaguardia nel caso di clienti titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione;
- l'intervento prospettato nel DCO 38/09 è volto a tutelare gli esercenti la salvaguardia transitori rispetto ad un fenomeno che presenta elementi che eccedono il rischio fisiologico proprio dell'attività di vendita, principalmente connessi alle caratteristiche di straordinarietà ed eccezionalità del servizio prestato, in forza di uno specifico obbligo legale di servizio pubblico, per un periodo incerto nella durata, e nell'ambito di un quadro regolatorio solo parzialmente completo;
 - pertanto il predetto intervento non può essere esteso su tali basi a tutela dei crediti maturati dagli esercenti la salvaguardia selezionati in esito alle procedure concorsuali previste dalla legge, i quali hanno liberamente e consapevolmente deciso di parteciparvi, e fronte di un quadro regolatorio maggiormente completo e per un periodo di tempo predeterminato;
 - per il periodo anteriore a quello transitorio la disciplina dell'allora vigente mercato vincolato poneva in capo alle imprese distributrici un obbligo di erogazione del servizio per i clienti senza un venditore analogo a quello attualmente previsto per i clienti in maggior tutela e per i clienti serviti in salvaguardia nel periodo transitorio; e che in tale previgente contesto l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio era disciplinata dall'Autorità secondo meccanismi analoghi a quelli previsti per i cc.dd. servizi regolati e, successivamente, per il servizio di maggior tutela;
 - in particolare, in tale periodo, il meccanismo di determinazione dei costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio prevedeva l'aggiornamento dei corrispettivi con il meccanismo del *price cap* e con una durata del periodo regolatorio di quattro anni; all'inizio di ciascun periodo, il livello iniziale veniva determinato sulla base dei costi sostenuti, comportando anche

la presa in considerazione di costi non adeguatamente coperti nel periodo precedente;

- l'ultimo periodo regolatorio in cui i corrispettivi della vendita al dettaglio sono stati determinati con tali modalità è quello relativo al periodo 2004-2007; e che le modalità di riconoscimento del rischio creditizio nel suddetto periodo regolatorio sono avvenute attraverso la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito netto pari all'8.4%;
- successivamente alla completa liberalizzazione, a decorrere dall'1 luglio 2007, il riconoscimento del rischio creditizio agli esercenti la maggior tutela avviene attraverso l'applicazione di una specifica percentuale sul fatturato, mentre il tasso di remunerazione del capitale investito netto risulta essere fissato pari al 7.1%; in tal modo vengono riconosciuti oneri connessi al fenomeno della morosità sostenuti nel precedente periodo non pienamente coperti dalla previgente disciplina;
- nell'ipotesi che anche il servizio di salvaguardia fosse stato affidato ai soggetti che precedentemente servivano i clienti finali nel mercato vincolato, il riconoscimento dei costi avrebbe continuato a comprendere anche la quota a copertura del rischio creditizio per tali clienti, determinata con modalità analoghe a quanto sopra evidenziato.

Ritenuto che sia:

- opportuno definire il meccanismo di reintegrazione con riferimento all'eventuale parte non recuperata di crediti relativi a punti di prelievo serviti in regime di salvaguardia transitoria, maturati nel periodo di erogazione di tale servizio;
- opportuno, in coerenza rispetto alla gestione del fenomeno della morosità pregressa dei clienti serviti in maggior tutela, estendere l'applicazione del predetto meccanismo di reintegrazione anche con riferimento ai crediti relativi ai sopra richiamati punti di prelievo, maturati nel periodo compreso dall'1 gennaio 2004 al 30 giugno 2007;
- necessario, al fine di assicurare la piena tutela delle esigenze esposte ai due precedenti punti, ammettere al meccanismo di reintegrazione anche eventuali oneri sostenuti per la cessione delle due tipologie di crediti sopra descritti;
- opportuno definire specifiche condizioni per l'ammissione al meccanismo di reintegrazione, e prevedere che i crediti non recuperati siano riconosciuti per la quota non coperta dal margine conseguito dagli esercenti nel periodo di erogazione della salvaguardia transitoria;
- necessario, ai fini della quantificazione del suddetto margine conseguito, fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2008, nonché a ulteriori eventuali dati necessari ai fini della determinazione dei costi sostenuti che verranno appositamente richiesti, successivamente all'istanza presentata dal singolo operatore interessato;
- opportuno prevedere, al fine di minimizzare l'onere complessivo derivante dal meccanismo di reintegrazione, che gli operatori ammessi siano tenuti ad attivare,

qualora ne sussistano condizioni, le procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia secondo le modalità definite dall'Autorità;

- opportuno stabilire che l'attivazione delle procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia possa comprendere tutti i crediti non recuperati relativi ai punti di prelievo per i quali è stato successivamente attivato il servizio di salvaguardia transitoria;
- necessario rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità attraverso cui il singolo operatore si avvalga delle procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia, anche a seguito degli approfondimenti in corso con il Ministero dell'economia e delle finanze e della necessaria definizione di procedimenti per lo scambio di informazioni con Equitalia;
- opportuno definire le modalità di restituzione degli importi, eventualmente recuperati da Equitalia, ottenuti attraverso il meccanismo di reintegrazione, nonché le modalità di ripartizione degli importi riscossi in caso di presenza di crediti oggetto del meccanismo di reintegrazione e crediti non oggetto del meccanismo di reintegrazione.

Ritenuto, inoltre, che sia:

- necessario istituire presso la Cassa un conto per la copertura degli importi derivanti dal meccanismo di reintegrazione e che tale conto venga alimentato attraverso una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, nonché dagli eventuali importi riscossi attraverso le procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia, e prevedere le modalità e i tempi del versamento, da parte di Terna alla Cassa, dei corrispettivi di dispacciamento riscossi da ciascun utente del dispacciamento;
- opportuno prevedere che ai clienti titolari dei punti di prelievo connessi in bassa tensione, diversi da quelli serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, non si applichi il corrispettivo di cui al precedente alinea, fino alla completa definizione dei criteri di identificazione del servizio di tutela a cui il singolo cliente finale ha diritto con riferimento a tutti i punti prelievo connessi in bassa tensione;
- necessario definire le modalità di erogazione della Cassa ai singoli operatori interessati degli importi derivanti dal meccanismo di reintegrazione

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui al TIV, nonché le seguenti definizioni:

- **crediti non recuperati:** sono:
 - a) i crediti relativi ai clienti serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia transitoria, maturati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2004 e l'erogazione del servizio di salvaguardia transitorio, che non sono stati riscossi dai clienti finali e che non sono oggetto di procedure di cessione del credito. Tali crediti comprendono anche quelli oggetto di eventuali fatture di conguaglio emesse dopo l'1 maggio 2008;
 - b) gli oneri sostenuti in relazione alla eventuale cessione dei crediti di cui alla precedente lettera a);
- **Equitalia** è la società Equitalia Spa incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché di cui all'art.4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.237;
- **operatore interessato** è l'esercente la salvaguardia transitorio o l'esercente la maggior tutela a cui sono state trasferite le attività e le passività relative al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitorio e dell'allora mercato vincolato;
- **periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitorio** è il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 aprile 2008.

Articolo 2

Procedure per la reintegrazione dei crediti non recuperati

- 2.1 L'operatore interessato ha facoltà di richiedere la reintegrazione dei crediti non recuperati, presentando, entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, apposita istanza all'Autorità, utilizzando il modello di cui all'Allegato A del presente provvedimento.
- 2.2 L'istanza costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2.3 A seguito dell'istanza di cui al comma 2.1, gli Uffici della Direzione Mercati provvedono a richiedere informazioni patrimoniali ed economiche di dettaglio, assegnando un termine entro il quale esse devono pervenire. L'omessa trasmissione delle informazioni entro il termine equivale a rinuncia all'istanza di reintegrazione dei crediti non recuperati.
- 2.4 Entro il termine ordinatorio di 180 giorni dal ricevimento, tempestivo e completo, delle informazioni di cui al comma 2.3, ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3, l'Autorità ammette l'istanza al meccanismo di reintegrazione e definisce l'ammontare di cui al comma 4.1.

Articolo 3

Ammissione al meccanismo di reintegrazione

- 3.1 Ciascun operatore interessato che ha presentato istanza è ammesso al meccanismo di reintegrazione nel caso in cui si verifichi la seguente condizione:

$$Cond_{Amm} = CNR - Mg^{sval} > 0$$

dove:

- CNR è l'ammontare dei crediti non recuperati;
- Mg^{sval} è il margine per la copertura dei crediti non recuperati, determinato al comma 3.2.

- 3.2 Il margine per la copertura dei crediti non recuperati Mg^{sval} è calcolato secondo la seguente formula:

$$Mg^{sval} = \max (\sum_{c,m} P_{ST}^c * Q^{ST,c}_m - CAMM - Tw * CIN; 0)$$

dove:

- P_{ST}^c è, per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 del TIV, il livello dei prezzi applicati dall'operatore interessato in ciascun mese m del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria, determinato sulla base di quanto previsto al comma 3.3;
 - $Q^{ST,c}_m$ è la grandezza rilevante, pari al numero dei punti di prelievo o all'energia elettrica prelevata, corrispondenti ai clienti finali serviti dall'operatore interessato nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria;
 - $CAMM$ è il livello dei costi ammissibili per il servizio di salvaguardia transitoria, determinato sulla base dei criteri di cui al comma 3.4;
 - Tw è il tasso di remunerazione del capitale investito netto, determinato sulla base dei criteri di cui al comma 3.5;
 - CIN è il livello del capitale investito netto ammissibile per il servizio di salvaguardia transitoria, determinato sulla base dei criteri di cui al comma 3.6.
- 3.3 Il livello dei prezzi applicati dall'operatore interessato in ciascun mese m del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria risulta pari ai prezzi praticati dagli esercenti la salvaguardia transitoria a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei costi di commercializzazione al dettaglio ed escludendo i corrispettivi unitari applicati ai clienti finali a coperture dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché le componenti A e UC.

- 3.4 La quantificazione del livello dei costi ammissibili tiene conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
- a) il livello è determinato sulla base delle informazioni economiche richieste ai sensi del comma 2.3 relative al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitorio;
 - b) sono escluse le partite economiche relative ai costi sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - c) sono escluse le partite economiche comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti, svalutazione crediti;
 - d) sono esclusi eventuali ricavi conseguiti relativi a prestazioni erogate ai clienti finali serviti;
 - e) sono escluse le ulteriori componenti del valore della produzione diverse dai ricavi della vendita dei clienti finali serviti.
- 3.5 Il tasso di remunerazione del capitale investito netto è determinato sulla base dei livelli dei tassi utilizzati dall'Autorità per la definizione dei corrispettivi unitari relativi al servizio di commercializzazione della vendita al dettaglio, tenendo conto del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria.
- 3.6 Il livello del capitale investito netto ammissibile è determinato sulla base delle informazioni patrimoniali richieste ai sensi del comma 2.3 relative al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitorio e tiene conto del livello del capitale circolante netto maturato da ciascun operatore.

Articolo 4

Meccanismo di reintegrazione dei crediti non recuperati

- 4.1 Per ciascun operatore interessato ammesso al meccanismo di reintegrazione, l'ammontare del meccanismo di reintegrazione è pari a:

$$Mreint = CNR - Mg^{sval}$$

- 4.2 Entro 90 (novanta) giorni dalla definizione dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione *Merint* di cui al comma 4.1, ciascun operatore interessato ha diritto a ricevere dalla Cassa l'ammontare comunicato dall'Autorità presentando una dichiarazione alla medesima Cassa che attesti la volontà di attivare, se ne sussistono le caratteristiche, le procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia previste dall'articolo 5.

Articolo 5

Procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia

- 5.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità attraverso cui il singolo operatore si avvale delle procedure di recupero dei crediti non recuperati attraverso Equitalia.

- 5.2 I crediti oggetto delle procedure di recupero attraverso Equitalia comprendono altresì i crediti maturati prima dell'1 gennaio 2004 relativi ai clienti finali successivamente serviti nel servizio di salvaguardia transitorio, non riscossi dai clienti finali e per la quota non oggetto di procedure di cessione del credito.
- 5.3 L'operatore interessato versa alla Cassa, entro 30 (trenta) giorni della riscossione, gli importi eventualmente riscossi da Equitalia relativi ai crediti non recuperati che sono stati ammessi al meccanismo di reintegrazione, fino al raggiungimento degli ammontari riconosciuti dal meccanismo di compensazione.
- 5.4 Nel caso l'operatore interessato si sia avvalso delle procedure di recupero per i crediti di cui al comma 5.2, l'ammontare da versare alla Cassa è determinato applicando all'importo complessivamente riscosso da Equitalia il rapporto tra i crediti non recuperati ammessi al meccanismo di reintegrazione e l'ammontare complessivo dei crediti oggetto delle procedure di recupero attraverso Equitalia.

Articolo 6

Recupero degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione

- 6.1 Dopo l'articolo 25 del TIS, è insito il seguente articolo:

“ Articolo 25bis

Corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria

25.1bis In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione trattati su base oraria o trattati per fasce diversi dai punti di prelievo, corrispondenti ai clienti finali non domestici aventi diritto alla salvaguardia;
- b) il corrispettivo unitario di cui al comma 25.2bis.

25.2bis I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione salvaguardia transitoria verranno fissati dall'Autorità con successivo provvedimento.”.

- 6.2 L'articolo 40 del TIS è sostituito dal seguente articolo:

“ Articolo 40

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

40.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:

- i) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;

- ii) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis, applicato nel mese precedente a tutti i clienti finali non domestici aventi diritto alla salvaguardia nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;”.

6.3 L'articolo 72 del TIS è sostituito dal seguente articolo:

“ Articolo 72

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

72.1 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico, comunica a Terna:

- i) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- ii) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

72.2 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico comunica a Terna:

- i) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, come aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
- ii) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.”.

6.4 All'Articolo 79 del TIS è aggiunto il seguente comma:

“ 79.8 Il corrispettivo di cui all'Articolo 25bis si applica a partire dall'1 settembre 2010.”.

6.5 Terna versa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, alla Cassa il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria di cui all'articolo 25bis del TIS.

6.6 Il gettito di cui al comma 6.5 alimenta il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione. Il Conto viene utilizzato per la copertura degli ammontari di reintegrazione riconosciuti dall'Autorità ai singoli operatori che hanno presentato istanza ai sensi del presente provvedimento.

- 6.7 Il TIT è modificato nei termini di seguito riportati:
- a) all'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "deliberazione n. 341/07" è aggiunta la seguente definizione:
 - **"deliberazione ARG/elt 33/10** è la deliberazione 19 marzo 2010 ARG/elt 33/10;"
 - b) all'articolo 54, comma 54.1, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente lettera z):

"z) il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione, alimentato ai sensi del comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 33/10".
 - c) Dopo l'articolo 71bis è inserito il seguente articolo:

"Articolo 71ter
Conto oneri del meccanismo di reintegrazione
- 71ter.1 Il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione è utilizzato per la copertura degli ammontari di reintegrazione riconosciuti ai singoli operatori che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 33/10."

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 E' avviato un procedimento ai fini della definizione delle modalità di identificazione, con riferimento a tutti i clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, del servizio di tutela a cui ciascun cliente finale ha diritto. La responsabilità del procedimento è attribuita al Direttore della Direzione Mercati.
- 7.2 Fino alla definizione delle modalità di identificazione di cui al comma 7.1, il corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS è posto pari a zero per tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione nella titolarità di clienti finali diversi dai clienti finali serviti in salvaguardia.
- 7.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 7.4 Il TIT e il TIS con le modifiche risultanti dal presente provvedimento sono ripubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis